

AVV. ANTONELLA MIELE
PEC ANTONELLAMIELE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

AVV. SILVIA SCOGNAMIGLIO
PEC SILVIASCOGNAMIGLIO@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA**

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

PER: il dott. Ivano **RUSSO**, nato a Messina, il 23 aprile 1980, C.F. RSSVNI80D23F158V, residente in Milano, Via Gaetano Salvemini, 3, rappresentato, difeso e assistito, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Miele (CF MLINNL75C61C034K) e Silvia Scognamiglio (SCGSLV78E57H501S), entrambi del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma (00198), Viale Regina Margherita n. 1, nonché con domicilio digitale all'indirizzo pec antonellamiele@ordineavvocatiroma.org, il tutto giusta procura in calce al presente atto.

I predetti difensori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerenti al presente ricorso ai seguenti indirizzi pec: antonellamiele@ordineavvocatiroma.org; silviascognamiglio@ordineavvocatiroma.org

CONTRO: 1) Ice – Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, in persona del legale rappresentante p.t.; **2)** Formez PA, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono pure *ope legis* domiciliati in Roma (00186), Via dei Portoghesi, 12 - **resistenti**

e, nei confronti di: La Mantia Saraceno Rebecca, residente in San Gregorio di Catania (CT), Via XX settembre, 27, scala M, nonché degli altri controinteressati Birnbaum Bogdan Iustin; Certo Giuseppe; Fiorini Federica; Giudice Fabio; Galassi Sarah; Giannetti Giada; Liotta Isidoro; Magliocca Fiammetta; Magrini Maria Giulia; Meoni Fabio; Pedata Giuseppe; Pin Luca; Pezzulli Giuseppe; Roccaro Gabriele; Isabella Giorgio; Silvestri Francesco; Esposito Marco Ruggiero; Sisti Filippo; Valsecchi Filippo, in quanto tutti proclamati vincitori del concorso per cui è causa e dei quali è sconosciuta e non conoscibile allo stato la residenza, motivo per il quale in calce viene proposta istanza ex art. 41 c.p.a. - **controinteressati**

AVV. ANTONELLA MIELE
PEC ANTONELLAMIELE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

AVV. SILVIA SCOGNAMIGLIO
PEC SILVIASCOGNAMIGLIO@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

per l'annullamento,

previa urgente sospensione dell'efficacia

- **dell'elenco** pubblicato sul sito del ICE – Agenzia in data 21.10.2021 dei candidati ammessi alla prova scritta sulla base della valutazione dei titoli di cui all'art. 7, comma 5, del bando di concorso per titoli ed esami a venti posti nei ruoli del personale dell'ICE – Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, Terza Area F1 – orientamento socio-economico-amministrativo, approvato con deliberazione del CdA dell'ICE del 3.6.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2021; - **dell'elenco** pubblicato in pari data (**errata corrige**) sul sito dei concorsi FormezPA “riqualificazione.formez.it”, recante l'indicazione del punteggio riportato soltanto con riferimento ai candidati ammessi; - **dell'elenco degli idonei** formato all'esito della prova scritta, contenente i nominativi di venti candidati, pubblicato sul sito della predetta Agenzia in data 19 novembre 2021; - **della graduatoria dei vincitori** del concorso, pubblicata sul sito della medesima Amministrazione alla stessa data del 19 novembre 2021; - **di tutti gli atti e verbali, ad oggi sconosciuti**, contenenti la valutazione dei titoli dei candidati, operata dalla Commissione esaminatrice, nonché di quelli elaborati automaticamente nella piattaforma per la presentazione delle domande gestita dal Formez PA ai sensi dell'art 7, comma 1, del bando di concorso; - **dell'allegato A** al bando di concorso, contenente le classi di laurea, nella parte in cui è stato omissso il riferimento ai diplomi di laurea secondo il previgente ordinamento (DL), in contrasto con l'art. 7, comma 4, lett. a del bando, nonché **di ogni atto presupposto e/o conseguente, comunque connesso ai precedenti.**

Premesse in fatto

1. Con bando approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione in data 3 giugno 2021, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle

AVV. ANTONELLA MIELE
PEC ANTONELLAMIELE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

AVV. SILVIA SCOGNAMIGLIO
PEC SILVIASCOGNAMIGLIO@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

imprese italiane indiceva il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di venti unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, terza area funzionale, fascia retributiva F1, orientamento socio-economico-amministrativo (art. 1 – **doc. n. 1**).

2. L'odierno istante, in possesso di tutti i requisiti necessari e dei titoli richiesti, presentava regolare domanda di partecipazione (**doc. n. 2**) e, pertanto, veniva ammesso alla procedura selettiva di cui trattasi.

Per quel che qui interessa, sin d'ora si precisa che il ricorrente ha conseguito in data 14 luglio 2005 presso l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche il diploma di laurea, secondo l'ordinamento previgente, in "scienze internazionali e diplomatiche" con la votazione 110/110 ed è stato dichiarato "dottore magistrale in scienze internazionali e diplomatiche" (**doc. n. 3**), titolo regolarmente riportato nella domanda di partecipazione come prescritto dal bando, facendo riferimento all'allegato A del medesimo bando che conteneva le classi di laurea utili ai fini della partecipazione al concorso.

3. Invero, il concorso, ai sensi della richiamata *lex specialis*, doveva articolarsi nella valutazione dei titoli (di studio e di servizio) dichiarati e autocertificati dai candidati ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, con l'attribuzione di un punteggio massimo pari a trenta, e in una successiva prova scritta, con l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 70 (cfr. art. 6 del bando).

L'art. 7, comma 5, del bando prevedeva - in conformità peraltro con quanto stabilito dalle linee guida per i concorsi da svolgersi nel 2021 - una preselezione sulla base di taluni soltanto dei titoli, per cui "*a seguito della valutazione dei titoli di cui ai precedenti punti 4 a, 4b e 4c, sarà ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a 30 volte*

AVV. ANTONELLA MIELE
PEC ANTONELLAMIELE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

AVV. SILVIA SCOGNAMIGLIO
PEC SILVIASCOGNAMIGLIO@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

il numero dei posti messi a concorso, oltre i candidati collocatisi ex aequo all'ultima posizione".

I punti 4 a, 4b e 4c del richiamato art. 7, comma 4, contemplavano i seguenti titoli valutabili: **"a) Laurea (L) (qualora non si tratti del titolo di accesso presentato ai fini della partecipazione alla presente selezione), diploma di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) in una delle classi di cui all'Allegato A: 1 punto; b) votazione della laurea presentata come titolo di accesso per la partecipazione alla presente selezione o se si tratta di laurea di cui al punto a): con voto di 110/110 110/110 e lode, ulteriori 3 punti (una sola volta), con voto superiore a 100, ulteriore 1 punto (una sola volta)".**

In base alla predetta *lex specialis* (sempre l'art. 7), Formez PA avrebbe dovuto trasmettere alla Commissione valutatrice l'elenco dei candidati in ordine decrescente di punteggio per titoli e, successivamente, sul sistema "Step-One 2019" avrebbe dovuto essere pubblicato l'elenco dei candidati stilato dalla Commissione, con il punteggio conseguito a seguito della valutazione dei titoli e l'ammissione alla prova scritta.

4. Seguendo le istruzioni, l'odierno ricorrente accedeva alla propria area personale, verificando che il punteggio attribuitogli per i titoli (di studio e di servizio) posseduti era pari complessivamente a 11 (**doc. n. 4**).

In particolare, egli si avvedeva che erroneamente non gli era stato attribuito il punto previsto per il possesso del diploma di laurea (DL), mentre gli era stato attribuito il solo punteggio di 3 per la votazione conseguita con il diploma di laurea di 110/110.

Dunque, il suo punteggio complessivo per i titoli di studio rilevanti ai fini della preselezione era pari a 3 ed egli non veniva così incluso nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta (**doc. n. 5**), considerato che il 600° candidato (costituente il

AVV. ANTONELLA MIELE
PEC ANTONELLAMIELE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

AVV. SILVIA SCOGNAMIGLIO
PEC SILVIASCOGNAMIGLIO@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

numero di sbarramento per l'accesso alla prova scritta, ad eccezione dei candidati ex aequo con il 600°) aveva riportato un punteggio di 4.

Prima dello svolgimento della prova scritta, previsto per il 5 novembre 2021, l'odierno ricorrente, in data 3 novembre 2021, provvedeva ad inviare una pec (**doc. n. 6**) a Formez PA, mediante la quale chiedeva di conoscere le motivazioni di tale anomala esclusione, non ricevendo tuttavia alcun riscontro.

Peraltro, del primo elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta veniva effettuata una *errata corrige* pure da intendersi qui impugnata; ciò nonostante, anche nell'elenco rettificato, continuava a non comparire il nominativo dell'odierno istante, al quale veniva quindi impedito di sostenere la prova scritta del 5 novembre 2021 (**doc. n. 7**).

All'esito di tale prova scritta, in data 19 novembre 2021, veniva pubblicato sul sito dell'Amministrazione l'elenco degli idonei, con l'indicazione di soli venti candidati, in ordine alfabetico e con a margine il punteggio ottenuto nelle varie fasi, con la sommatoria totale (**doc. n. 8**); in pari data veniva poi pubblicata la graduatoria dei vincitori (**doc. n. 9**).

Nel frattempo, con istanza trasmessa a mezzo pec proprio il 19 novembre 2021, il ricorrente invitava nuovamente l'Amministrazione a riesaminare la propria posizione e ad annullare in via di autotutela la propria illegittima esclusione con ogni conseguenza del caso; egli proponeva al contempo contestuale istanza di accesso.

Con successiva pec in data 4 dicembre 2021 (**doc. n. 10**) dell'avv. Antonella Miele per il ricorrente, veniva sollecitato il riesame considerato che erroneamente il ricorrente era stato escluso per la mancata attribuzione di un punto al proprio titolo di studio, in violazione di quanto previsto all'art. 7, comma 4, lett. a) del bando.

AVV. ANTONELLA MIELE
PEC ANTONELLAMIELE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

AVV. SILVIA SCOGNAMIGLIO
PEC SILVIASCOGNAMIGLIO@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

Anche rispetto a tale istanza, l'Amministrazione resistente è rimasta ad oggi totalmente inerte.

Stanti tali premesse, il dott. Ivano Russo, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, impugna i sopra richiamati atti e provvedimenti, in quanto ritenuti illegittimi e lesivi dei propri diritti ed interessi per i seguenti

MOTIVI

Violazione dell'art. 7, comma 4, lett. a e comma 5 del bando di concorso. Eccesso di potere per errore nei presupposti; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; irragionevolezza; illogicità e ingiustizia manifesta; sviamento. Violazione dei principi d'imparzialità, razionalità e buon andamento previsti dagli artt. 3 e 97 Cost..

A.- Come riportato nelle premesse in fatto, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) del bando di concorso il possesso, indistintamente, del diploma di laurea (DL), della laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in una delle materie di cui all'allegato A, indicante appunto le classi di laurea, dava diritto all'attribuzione di 1 punto.

Soltanto nel caso della (semplice) laurea triennale (L), se già utilizzata dal candidato come requisito di accesso al concorso - in assenza, quindi, di altri titoli per l'accesso - non si aveva diritto a tale punto.

Dunque, considerando la posizione del ricorrente, egli - essendo titolare del predetto diploma di laurea in una delle classi di laurea contemplate nell'allegato A al bando di concorso - avrebbe dovuto automaticamente conseguire 1 punto ai sensi della lettera a) e ulteriori 3 punti per la votazione di 110/110 ai sensi della successiva lett. b).

B. - Quanto ai tre punti previsti per la votazione di laurea, è ovvio che la dicitura "una sola volta", che si rinviene nella su riportata lettera b), era da intendersi con esclusivo riferimento alla circostanza che tale "ulteriore" punteggio poteva essere riconosciuto alternativamente nell'ipotesi di votazione pari a 110/110 ovvero 110/110 con lode, nonché con riferimento ad un solo titolo.

AVV. ANTONELLA MIELE
PEC ANTONELLAMIELE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

AVV. SILVIA SCOGNAMIGLIO
PEC SILVIASCOGNAMIGLIO@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

Tale punteggio – proprio perché espressamente considerato come “ulteriore” – secondo l’interpretazione letterale della clausola, era da sommarsi comunque all’unico punto già riconosciuto per il possesso del titolo secondo la precedente lett. a).

C.- Peraltro, va ancora precisato che nell’allegato A – in contrasto con il richiamato art.7, comma 4, lett. a) - tra le classi di laurea, pur rinvenendosi la materia scienze politiche e relazioni internazionali di competenza del ricorrente, non si rinviene altrettanto il corrispondente codice che avrebbe dovuto essere attribuito al diploma di laurea secondo l’ordinamento previgente, con l’acronimo DL.

Mentre, per un evidente errore, sono presenti soltanto i codici corrispondenti alla laurea secondo il nuovo ordinamento con le lettere, rispettivamente, L (per la semplice laurea triennale), LS (per la laurea specialistica) e LM (per la laurea magistrale), codici seguiti da combinazioni numeriche a loro volta corrispondenti alle diverse materie contemplate.

Per tale ragione, il ricorrente nella propria domanda, dovendo obbligatoriamente indicare uno dei codici presenti nell’allegato A, ha inserito quello che era in ogni caso equipollente ed equiparabile al proprio titolo di studio, con l’acronimo LM52 relazioni internazionali.

Invero, ai fini del punteggio, come sopra precisato, non veniva fatta alcuna distinzione tra la il diploma di laurea; la laurea specialistica e la laurea magistrale.

Pertanto, il punteggio complessivo per il titolo di studio rilevante ai fini della preselezione doveva essere pari a 4 e non già a 3 e lo stesso ricorrente doveva, quindi, essere ammesso a sostenere la prova scritta del 5 novembre 2021, perché rientrante tra i candidati *ex aequo* rispetto all’ultima posizione ai sensi del richiamato art. 7, comma 5, del bando.

E’ evidente poi che l’aver omesso il riferimento al diploma di laurea nell’allegato A, abbia comportato certamente una disfunzione nella valutazione dei titoli in argomento, anche mediante la procedura informatizzata demandata a Formez PA, falsando così la fase della preselezione, dalla quale sono stati ingiustamente esclusi i titolari di diploma di laurea.

Probabilmente, la correzione automatizzata non ha riconosciuto la validità del riferimento LM52 rispetto all’indicazione dell’anno 2005, in cui è stato conseguito il diploma di laurea da parte del ricorrente secondo il previgente ordinamento.

D. - Tale banale errore poteva essere facilmente eliminato in sede di riesame da parte della Commissione, che invece ha tenuto una condotta inutilmente quanto colpevolmente omissiva,

AVV. ANTONELLA MIELE
PEC ANTONELLAMIELE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

AVV. SILVIA SCOGNAMIGLIO
PEC SILVIASCOGNAMIGLIO@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

costringendo il ricorrente al presente rimedio giurisdizionale, considerato l'interesse rilevante per il dott. Russo a completare l'iter concorsuale che rappresenta una chance per l'accesso ad un lavoro stabile quanto per lui prestigioso, circostanze che soprattutto nel presente periodo storico non possono essere tralasciate.

In conclusione, l'operato dell'Amministrazione resistente è palesemente illegittimo e viziato da eccesso di potere nelle figure sintomatiche indicate in rubrica.

P.Q.M.

piaccia a codesto Ill.mo Tribunale annullare gli atti indicati in epigrafe e per l'effetto ordinare alla Commissione esaminatrice il riesame dei predetti titoli del ricorrente con l'attribuzione del giusto punteggio e con conseguente inserimento del medesimo nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta; con ordine all'Amministrazione di riconvocare la medesima Commissione esaminatrice per far sostenere al ricorrente la prevista prova scritta nel rispetto della parità tra i candidati.

In via istruttoria:

- si depositano i documenti richiamati in narrativa, come da separato indice:
- si chiede che venga ordinato all'Amministrazione resistente il deposito di tutti gli atti e documenti della procedura concorsuale e, in particolare, i verbali della Commissione.

Con ogni riserva, anche di motivi aggiunti e di tutela risarcitoria.

Con vittoria delle spese di lite.

<<Ai fini del contributo unificato, considerata la materia del contendere, si assolve con il versamento della somma di € 325,00>>.

Roma, lì 4 dicembre 2021

Avv. Antonella Miele

Avv. Silvia Scognamiglio

Istanza di misura cautelare

Ill.mo Sig. Presidente,

alla luce delle argomentazioni che precedono, alle quali qui si fa rinvio, risulta dimostrata la

AVV. ANTONELLA MIELE
PEC ANTONELLAMIELE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

AVV. SILVIA SCOGNAMIGLIO
PEC SILVIASCOGNAMIGLIO@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

sussistenza del *fumus boni iuris* del presente ricorso. Del pari, sussiste il grave *periculum in mora* cui si vedono concretamente esposti, per la verità, tanto il ricorrente quanto l'Amministrazione resistente che ha già approvato la graduatoria dei vincitori di concorso, i quali stanno per essere convocati per la firma dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, con il previsto trasferimento nelle sedi estere prescelte; tutto ciò in forza di una graduatoria palesemente illegittima. Sussistono, pertanto, le condizioni per ottenere nelle more della decisione del merito una tutela interinale ed urgente, con l'adozione di ogni misura ritenuta indispensabile, ivi inclusa l'ammissione del dott. Russo con riserva a sostenere la prova scritta.

A tal fine, questa difesa propone

formale istanza

affinché la S.V. voglia fissare udienza camerale nel più breve tempo possibile per la disamina e decisione della istanza cautelare come sopra proposta; con la convocazione dei difensori costituiti.

Con osservanza.

Roma, lì 4 dicembre 2021

Avv. Antonella Miele

Avv. Silvia Scognamiglio

Istanza ex art. 41 c.p.a.

Ill.mo Sig. Presidente,

i sottoscritti Avvocati Antonella Miele e Silvia Scognamiglio, considerato il numero dei soggetti presenti nella graduatoria dei vincitori, tutti ad avviso di questa difesa aventi la qualità di controinteressati rispetto al presente ricorso e considerata altresì la circostanza che i dati di tutti tali soggetti (ad eccezione della dott.ssa La Mantia Saraceno Rebecca, la cui residenza è stata rinvenuta per una mera causalità), necessari per reperire i luoghi della notificazione, sono assolutamente ignoti e non conoscibili per il ricorrente

fanno istanza

STUDIO LEGALE
00198 ROMA – VIALE REGINA MARGHERITA N. 1
TEL. 06 32111238 TELEFAX 06 3241748

AVV. ANTONELLA MIELE

PEC ANTONELLAMIELE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

AVV. SILVIA SCOGNAMIGLIO

PEC SILVIASCOGNAMIGLIO@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

affinché la Ill.ma S.V. voglia autorizzare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami,
secondo le modalità ritenute più opportune.

Con osservanza.

Roma, lì 4 dicembre 2021

Avv. Antonella Miele

Avv. Silvia Scognamiglio